

- di proposta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo dei provvedimenti riguardanti il personale, ivi comprese le assunzioni di personale di qualunque grado:

- facoltà di impiegare la liquidità della Società nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione;

6) la possibilità per la Società di costituire, sentita la Giunta Regionale, società operative per l'attuazione di specifici progetti, assumendo una partecipazione anche superiore al 50% del capitale;


7) la possibilità di gestire, per conto della Regione e a seguito di stipula tra la Giunta Regionale e la Società di apposita convenzione, fondi finalizzati a particolari interventi, istituiti con legge regionale;

8) l'obbligo a trasmettere alla Giunta Regionale, nei modi e nei termini della stessa stabiliti, le situazioni periodiche e le altre informazioni richieste oltre quelle già previste dalle Leggi Regionali 14/1973 e 40/1973;

9) l'obbligo a richiedere il preventivo parere favorevole della Giunta Regionale, quando il rischio derivante dall'intervento da effettuare, sommato a quello in essere con lo stesso soggetto o con lo stesso gruppo economico, superi l'importo di un decimo del capitale sociale.

*Fondi
Cheriv*

*legge Biccola
e Fondo Investimenti*



Integrazione alla Legge Regionale 26/2/1973
n. 14 "Costituzione della S.p.A. denominata
"Società Regionale per la Promozione dello
Sviluppo Economico dell'Umbria".

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a proporre
in sede di assemblea della Società Regionale
per la promozione dello Sviluppo Economico
dell'Umbria le necessarie modifiche statutarie
affinché lo Statuto preveda:

- 1) ~~che sono organi della Società: l'assemblea
dei soci, il Consiglio di amministrazione,
il Comitato esecutivo, il Presidente, il
Collegio sindacale e il Direttore generale;~~
- 2) la costituzione del Comitato esecutivo, con
la presenza del Presidente, del Vice Presi
dente ~~e del Direttore Generale della so
cietà e da altri 2 componenti scelti ogni
tre anni dal Consiglio di amministrazione
nel proprio seno e in possesso dei requi
siti di professionalità e di onorabilità
previsti dal D.P.R. 350/1985;~~
- 3) l'attribuzione al Comitato esecutivo del
la competenza a deliberare interventi che
non comportino un'esposizione, compresa
quella già in essere, nei confronti del
beneficiario superiore a £. 500 milioni;
contributi a vario titolo non superiori
a 100 milioni e ad esercitare ogni altra
attribuzione delegatagli dal Consiglio di
amministrazione;
- 4) la partecipazione di diritto al Consiglio
di amministrazione con ~~poter~~ consultivo
del Direttore generale;
- 5) che al Direttore Generale oltre ai norma
li compiti inerenti al suo ufficio spettino
quelli di:
 - proposta al ~~Consiglio di Amministrazione~~
e al ~~Comitato Esecutivo~~ delle questio
ni sulle quali detti organi sono chiama
ti a deliberare;
 - di esecuzione, firmando i relativi atti,
delle deliberazioni dell'assemblea dei
soci, del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato Esecutivo;

- di proposta ~~al Consiglio di Amministra
zione e al Comitato Esecutivo~~ dei prov
vedimenti riguardanti il personale, iv
comprese le assunzioni di personale di
qualsunque grado ^{ad eccezione}
^{dei dirigenti}
- facoltà di impiegare la liquidità dell
Società nell'ambito dei criteri fissat
dal Consiglio di Amministrazione;

- 6) la possibilità per la Società di costitu
re, sentita la Giunta Regionale, società
operative per l'attuazione di specifici
progetti, assumendo una partecipazione ar
che superiore al 50% del capitale;
- 7) la possibilità di gestire, per conto del
la Regione e a seguito di stipula tra la
Giunta Regionale e la Società di apposite
convenzione, fondi finalizzati a partico
lari interventi, istituiti con legge re
gionale;
- 8) l'obbligo a trasmettere alla Giunta Re
gionale, nei modi e nei termini della
stessa stabiliti, le situazioni periodi
che e le altre informazioni richieste ol
tre quelle già previste dalle Leggi Regio
nali 14/1973 e 40/1973;

- 9) ~~l'obbligo a richiedere il preventivo par
re favorevole della Giunta Regionale, qua
ndo il rischio derivante dall'intervento
da effettuare, sommato a quello in essere
con lo stesso soggetto o con lo stesso
gruppo economico, superi l'importo di un
decimo del capitale sociale.~~